REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LI | BARI, 7 DICEMBRE 2020 | **n. 164**

Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 448
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 - Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant'Angelo della provincia di Foggia; Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari. 80070

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 448

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 - Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant'Angelo della provincia di Foggia; Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)" (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell'emergenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;

VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge n. 34/2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavori, di proroga di termini amministrativi e processuali";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, commi 6 e 7, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

VISTO che la Puglia è stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e 19 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione);

RILEVATO che il contesto pandemico di emergenza sanitaria in Puglia, è caratterizzato da un'accelerazione dei contagi da COVID-19, tale da aver motivato con nota Prot. 2768/SP del 18/11/2020 la richiesta al Ministro della Salute di considerare i territori delle province di Foggia e di BAT della Regione Puglia caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della regione n. 444 del 4 dicembre 2020, con la quale è stata disciplinata la didattica del primo ciclo di istruzione nell'ambito del territorio regionale pugliese;

CONSIDERATO che il Report n. 29 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 23-29 novembre 2020, aggiornato al 2 dicembre 2020, assegna alla Regione Puglia, pur considerando un rischio "moderato" per la probabilità di diffusione dei contagi, una valutazione complessiva di rischio "alto";

VISTO che la Puglia con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020, a seguito della nuova classificazione del rischio, è stata collocata in area cosiddetta *gialla*, risultando pertanto ad essa applicabili le misure di contenimento stabilite dall'articolo 1 del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, con nota prot. AOO_005/PROT/06/12/2020/0006133, il Dipartimento della Salute ha trasmesso l'analisi dei dati di monitoraggio della diffusione del contagio, sulla base degli indicatori di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 calcolati a livello provinciale, dai quali -come risulta dall'ultimo Report di monitoraggio regionale relativo al periodo 23-29 novembre aggiornato al 3 dicembre- emergono specifiche criticità a carico delle province di Foggia e BAT, che comportano una valutazione di rischio "alto" con riferimento alla probabilità di diffusione dell'epidemia nonché una valutazione di rischio "alto" con riferimento agli impatti sul sistema sanitario regionale;

CONSIDERATO che il medesimo dipartimento ha trasmesso anche un'ulteriore analisi dei dati di monitoraggio, che ha evidenziato specifiche criticità in alcuni territori comunali, prendendo in esame diversi indicatori a livello comunale tra cui: il numero assoluto di nuovi casi positivi al test molecolare di diagnosi dell'infezione di SARS-CoV-2 rilevati nelle ultime due settimane di monitoraggio (periodo 16-22 e 23-29 novembre); il tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione residente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l'analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane;

CONSIDERATO che, l'analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell'infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti:

- rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio;
- rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell'ultima settimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al 100% rispetto al valore regionale);

CONSIDERATO che i risultati dell'analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di rischio "alto", alcuni comuni superano almeno una delle soglie di rischio come di seguito specificato:

- nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane);
- nella Provincia di Foggia, i Comuni di: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane), Foggia (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 2 nell'ultima settimana);

CONSIDERATO che, al di fuori dei due ambiti provinciali classificati a rischio "alto" sulla base degli indicatori e dell'algoritmo di valutazione di cui al DM 30 aprile 2020, il Dipartimento della Salute ha altresì rilevato una specifica ulteriore criticità nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia della Provincia di Bari, che mostrano un rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 in entrambe le settimane di monitoraggio;

CONSIDERATO che, il medesimo Dipartimento ha concluso che nei Comuni delle province di Foggia e BAT, come sopra menzionati, e nei Comuni della Provincia di Bari, Altamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un rischio elevato, sia con riferimento alla probabilità di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale, tale da imporre l'adozione di misure supplementari idonee a (ri)collocare in aree "arancioni" infraregionali i predetti territori, applicando ad essi le misure di cui all'articolo 2 del citato dpcm 3 dicembre 2020;

RITENUTA la necessità che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le altre misure prescritte dal dpcm del 3 dicembre 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant'Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, con decorrenza dall'8 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre, siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 2) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;

RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, oltre che, naturalmente, nell'articolo 32 della legge 833/1978,

RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, avendone dato formale comunicazione al Ministro della Salute, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Sentito il Ministro della Salute,

EMANA

la seguente ordinanza

Fermo restando il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione, nonchè l'obbligo dell'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **con decorrenza dall'8 dicembre sino a tutto il 14 dicembre**, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant'Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus:

1. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
3. L'Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza;
4. Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 7 dicembre 2020

Michele Emiliano

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
07.12.2020
16:48:44
UTC